



## DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

**OGGETTO:** Organismo delle crisi da sovraindebitamento. Liquidazione compensi gestori Avv. Corigliano e Dr.ssa Serra

### IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 1 settembre 2022 avente ad oggetto “Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Nomina Componenti e convocazione primo Consiglio (Art. 10 D.M. n. 156/2011)”;

TENUTO CONTO che in data 3 novembre 2022 si è insediato il Consiglio della nuova Camera di Commercio di Catanzaro Crotono e Vibo Valentia;

VISTE:

la determinazione del Presidente n. 1 del 03/11/2022 avente ad oggetto ”Incarico Segretario Generale e nomina Conservatore del registro delle imprese”;

la determinazione del Presidente n. 2 del 03/11/2022 avente ad oggetto ”Affidamento funzioni e responsabilità al Segretario Generale”;

la determinazione del Presidente n. 3 del 03/11/2022 avente ad oggetto “I primi adempimenti urgenti e indifferibili per assicurare il funzionamento dell’Ente”;

VISTO il D.M. Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 ed in particolare l’art. 3 “Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali” che al comma 1 testualmente dispone: “*Le nuove camere di commercio di cui all’allegato B) subentrano nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti relative camere di commercio, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni a decorrere dal giorno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali*”;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 74 del 04 dicembre 2017 di costituzione organismo di composizione crisi da sovraindebitamento e relativa approvazione regolamento tariffario e codice di autodisciplina;

ATTESO che è stata presentata domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento in data 24/11/2020, Prot. n. 6623 a cui è stato assegnato il numero d’ordine 1/2021 - stato passivo € 30030,61;

RICHIAMATA la propria precedente Determina n. 175 del 25 novembre 2020 con la quale sono stati nominati quali gestori della crisi la dr.ssa Serra nata a Vibo Valentia il 19/05/1974 C.F. SRRMRS74E59F537N e l’avv. Corigliano nata a Vibo Valentia il 14/10/1970 C.F. CRGNLN70R54H941I;

RICHIAMATO il preventivo relativo alla procedura in oggetto approvato e firmato in data 24/02/2021 prot. 1007;

TENUTO CONTO che il Debitore, in base al suddetto preventivo ha versato l’importo dovuto pari a € 951,20, compresa IVA, secondo le seguenti modalità: quanto ad € 244,00 alla presentazione della domanda; e due acconti di 353.60 per un totale di 707,20 all’accettazione del Preventivo;

VISTO il regolamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di Vibo Valentia, approvato rispettivamente con delibere n. 74/2017 e 29/2018;

CONSIDERATO che in data 10/06/2021 è stato depositato da parte dell'Avvocato di parte istante con l'ausilio di questo Organismo il piano del Consumatore e la relativa attestazione di fattibilità presso il Tribunale di Vibo Valentia;

TENUTO CONTO che il giudice in data 23 settembre 2021 ha fissato udienza di comparizione delle parti come previsto dall'art. 10 comma 1 della legge 3/2012;

VISTO il decreto del Tribunale Fallimentare del 25/10/2021 di inammissibilità del ricorso per carenza del requisito di meritevolezza in capo all'istante;

TENUTO CONTO delle interlocuzioni con l'avvocato di parte istante che ci chiedeva un periodo di tempo per poter modificare il ricorso con documentazione che provasse la meritevolezza dell'istante;

RILEVATO che nonostante sia decorso un anno dalla sentenza del tribunale fallimentare senza che sia stato depositato nessuna integrazione da apportare al piano del consumatore depositato

RITENUTO di dover provvedere pagamento dell'onorario dei professionisti per l'opera svolta e nella misura prevista dal Regolamento;

TENUTO CONTO esclusivamente degli acconti versati dagli istanti fino al deposito del piano e della relazione particolareggiata;

ATTESTATO il compenso dei gestori da parte di questo Organismo delle crisi della camera di Commercio di Vibo Valentia sulla base dei parametri previsti dal DM 202/2014 e recepito dal Regolamento di questa Camera di Commercio;

CONSIDERATO che è fissato, per come previsto dall'art.11 del regolamento della Camera, al 65% del totale del compenso pagato dall'utente, pari ad € 487,30 oltre accessori previdenziali e fiscali di legge;

VISTA la proposta della Dr.ssa Ornella Ortona Responsabile dell'Ufficio Regolazione del Mercato e vice referente dell'Organismo di Composizione Crisi da sovraindebitamento

TENUTO CONTO che le spese di gestione delle procedure versate dagli interessati a favore della Camera di Commercio, sulla base delle tariffe vigenti, sono state introitate dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia nei bilanci degli esercizi in cui sono avvenuti i pagamenti;

## **DETERMINA**

Per quanto in premessa

a) di liquidare ai gestori della crisi da sovraindebitamento della pratica Repaci Antonino iscritta al registro con il n. 1/2020 la somma totale di € 487,30 oltre cassa e iva se dovuti, di cui:

- € 243,65 alla dr.ssa Serra Maria Rosaria

- € 243,65 all'avv. Corigliano Nicolina

al netto dell'indennità forfettaria che andrà aumentato di cassa professionale e di IVA come per legge;

b) di autorizzare l'ufficio di ragioneria al pagamento , per come sopra specificato, sul conto n. 325040 del centro di costo AC05, del bilancio d'esercizio in corso.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n.69/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Bruno Calvetta)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)